



## Provincia di Modena

*IL PRESIDENTE*

Atto n° 7 del 10/01/2019

### OGGETTO :

COMUNE DI FANANO. VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC N.39 DEL 26/09/2018, AI SENSI ART. 4 COMMA 4 LR 24/2017. OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 LR 20/2000, PARERE TECNICO AI SENSI ART. 5 LR 19/2008 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, PARERE AMBIENTALE AI SENSI ART. 5 LR20/2000 E ART.12 D.LGS. 152/2006.

Il vigente P.R.G. del Comune di Fanano è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 317 del 01/08/2003.

Il/La responsabile del Comune di Fanano in data 04/10/2018 con prot. 8287 ha inviato alla Provincia la variante al Piano Regolatore Generale adottata ai sensi dell'art. 4 comma 4 LR 24/2017 e art. 41 LR 20/2000 con deliberazione consiliare n. 39 del 26/09/2018, che è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 05/10/2018 con prot. 37277.

In data 19/12/2018 con prot. 10538, acquisito agli atti provinciali con prot. 48132 del 20/12/2018 il/La responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fanano ha provveduto a dichiarare che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante adottata nel periodo di deposito ed a trasmettere i pareri.

Si dà atto che nella procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica prot. n. 791 del 10/01/2019, che contiene le Osservazioni al Piano.

Preso atto altresì che il Comune di Fanano dichiara di aver provveduto:  
al deposito della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della variante urbanistica, oggetto del presente provvedimento;

- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G.;
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante al P.R.G.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5° della L.R. 47/78 e ss. mm. ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti specifiche al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

La Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di sollevare Osservazioni alla variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 26/09/2018, ai sensi dell'art. 4 comma 4 LR 24/2017 e art. 41 della L.R. 20/2000 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. 791 del 10/01/2019, allegata al presente atto, che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare quindi la sopraccitata istruttoria tecnica prot. 791 del 10/01/2019 riguardante la variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata co DCC n. 39 del 26/09/2018, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare il presente atto al Comune di Fanano, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Urbanistica, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Pavullo nel Frignano-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

---

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFICA**  
prot. 791 del 10/01/2019 class. 07-04-05 (fasc. 2574)

**COMUNE di FANANO. Variante al PRG adottata con DCC n.39 del 26/09/2018, ai sensi art. 4 comma 4 LR 24/2017. Osservazioni ai sensi art. 41 LR 20/2000, parere tecnico ai sensi art. 5 LR 19/2008 norme per la riduzione del rischio sismico, parere ambientale ai sensi art. 5 LR20/2000 e art.12 D.Lgs. 152/2006.**

**PREMESSE**

**Inquadramento amministrativo**

---

L'Amministrazione Comunale è dotata di Piano Regolatore Generale approvato in data 1 agosto 2003 con atto di Giunta Provinciale n. 317, successivamente oggetto di diverse varianti.

In data 04/10/2018 con prot. 8287 acquisito agli atti provinciali con prot. 37277 del 05/10/2018, il Comune di Fanano ha provveduto a trasmettere la variante al PRG adottata con DCC n.39 del 26/09/2018.

Il Piano risulta corredato dal Rapporto Ambientale Preliminare.

**Pareri**

---

In ordine alla presente variante sono pervenuti i seguenti pareri:

- A.R.P.A. prot. n. 22327 del 29/10/18 acquisito con prot. 40606 del 29/10/18 che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- Parere geologico prot. 40391 del 26/10/2018 che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- A.S.L. prot. n 96216 del 18/12/2018 acquisito con prot. 47938 del 19/12/2018;
- In data 05/10/2018, con prot.37322, è stato richiesto il parere sulla viabilità alla competente U.O. della Provincia di Modena che ha provveduto direttamente a rilasciare la concessione per l'apertura di n.1 accesso carrabile per l'area interessata dalla proposta di variante urbanistica.

In data 19/12/2018 con prot. 10538, acquisito agli atti provinciali con prot. 48132 del 20/12/2018 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fanano ha provveduto a dichiarare che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante adottata nel periodo di deposito ed a trasmettere contestualmente:

- il benessere favorevole a condizione da parte di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA s.p.a.;
- il parere favorevole della Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio;
- il parere condizionato di ARPAE;
- il parere favorevole di AUSL;
- Concessione all'apertura di un accesso carrabile rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

**SINTESI della Variante al PRG**

---

I contenuti della variante si articolano in:

- introduzione di una zona artigianale industriale omogenea tipo D1 della superficie territoriale di 7.400 mq in località Corte di Sopra;
- riduzione del rispetto stradale in corrispondenza delle zone produttive in località "Cella di Sopra";
- correzione di un errore materiale nell'informatizzazione - esatta perimetrazione comparto zona omogenea artigianale D2 già attuato con Piano Particolareggiato "Cella di Sopra", e degli adiacenti

comparto zona omogenea D2 non attuato e zona omogenea D5 – turistico ricettiva;

- correzione di un errore materiale nell'informatizzazione – aree destinate erroneamente a viabilità in località Cà Dante;
- correzione di un errore materiale nell'informatizzazione – inserimento zona omogenea tipo B3 erroneamente stralciato in località Cà Dante.

**si esprimono i seguenti pareri**

**OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.41 L.R. n. 20/2000 e s.m.i.**

In relazione al punto di variante n.5, si segnala che il lotto B3 erroneamente stralciato e reintrodotta dalla presente variante ricade in una zona caratterizzata da fenomeni di dissesto (frana quiescente art.15 PTCP) per la quale, in fase attuativa,

- 1. si prescrive il rispetto delle disposizioni del citato articolo del PTCP, con particolare riferimento ai commi 5 e 6.**

**PARERE TECNICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 - Riduzione del rischio sismico**

Si richiamano le conclusioni del parere (negativo) del Servizio Geologico prot. n.40391 del 26/10/2018 che si allega alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

*“Le analisi e considerazioni contenute nella relazione, successive all'entrata in vigore della DRG 2193/2015, **non documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento e **non ottemperano** quanto previsto dalla DRG 2193/2015.*

*Pertanto la documentazione geologica della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: area n. 24 Corte di Sopra, in comune di Fanano, **non è assentibile. Si ritiene che siano necessarie ulteriori e più approfondite indagini ed analisi, per l'area di studio, come precedentemente indicato. Tali integrazioni occorrono per definire con maggiore dettaglio le condizioni di pericolosità geologica e sismica del sito e di valutare le condizioni di stabilità del versante, alla luce delle modificazioni in progetto, al fine di indicare eventuali interventi di stabilizzazione da adottare nelle successive fasi progettuali”.***

**PARERE AMBIENTALE ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e art.12 D.Lgs. 152/2006**

Valutata la relazione geologica trasmessa a supporto della variante e considerate le conclusioni negative del parere geologico sopra richiamato, perché la proposta di trasformazione urbanistica contrassegnata dal n.1, relativa all'introduzione di 7400mq di ST di capacità edificatoria produttiva in località Corte di Sopra, possa ritenersi sostenibile

- 2. appare indispensabile che vengano operati tutti gli approfondimenti necessari previsti nel sopra citato parere geologico prot. n. 40391 del 26/10/2018 (Allegato 2), prima della approvazione della presente variante al PRG. Il professionista incaricato delle indagini ed analisi, dovrà certificarne la positiva valutazione determinando gli interventi di stabilizzazione eventualmente da adottarsi per garantire la stabilità del versante e delle infrastrutture connesse.**

Considerati gli scarni contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, con particolare riferimento al sistema fognario e depurativo ed alla proposta di trasformazione urbanistica contrassegnata dal n.1, valutate le conclusioni del parere di ARPAE, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1),

- 3. si dispone che la proposta di trasformazione venga attuata esclusivamente a seguito della realizzazione di un impianto di trattamento adeguato, come dettagliato nel sopra richiamato parere di ARPAE e da prevedersi specificatamente come opera di urbanizzazione primaria convenzionata da realizzarsi preventivamente all'attuazione della previsione produttiva.**

**4. Si prescrive, altresì, l'integrale rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri in premessa identificati.**


Conclusioni

Si ritiene che la Variante al PRG di che trattasi non debba comportare successivi approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, **nell'ipotesi dell'integrale rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.** L'omissione della completa attuazione di tali prescrizioni renderebbe inefficace la presente valutazione e, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.lgs 152/2006 renderebbe annullabile l'approvazione dell'atto per violazione di legge.

\*\*\*

**Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante al PRG adottata con DCC n.39 del 26/09/2018 del Comune di Fanano, si propone che il Presidente della Provincia sollevi le riserve/osservazioni di cui al punto 1, faccia proprio il parere geologico sismico e le conclusioni della VAS/Valsat con le prescrizioni di cui ai punti 2,3 e 4 sopra riportate.**

Il Dirigente  
Arch. Antonella Manicardi



## Allegato 1

Parere ambientale ai sensi dell'art.5 LR20/2000 e dell'art.12  
D.Lgs.152/2006

Pratica n. 29789/2018

**Al Comune di Fanano**  
[comune.palagano@pec.it](mailto:comune.palagano@pec.it)

**All' Azienda U.S.L. di Modena**  
**Dipartimento Sanità Pubblica**  
**Servizio Igiene del Territorio**  
**e dell'ambiente costruito**  
**U.O. Vignola**  
[dsp@pec.ausl.mo.it](mailto:dsp@pec.ausl.mo.it)

**Alla Provincia di Modena**  
**Servizio Pianificazione Territoriale**  
[provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

**Oggetto: Variante specifica al PRG ai sensi art. 4 c4 lett. a) della LR 24/2017 e art. 15 LR 47/1978 e ss.mm.ii. Trasmissione di parere ambientale.**

Ricevuta la vs. richiesta prot. 8296 del 04.10.2018 comprensiva di documentazione tecnica, assunta agli atti nella stessa data con prot. PGMO/2018/20291, si esprimono le seguenti considerazioni in merito.

La variante adottata in oggetto prevede, oltre alla correzione di meri errori cartografici generati durante l'informatizzazione degli elaborati di piano -e sui quali ovviamente non si entra nel merito- l'introduzione di una nuova zona territoriale omogenea tipo D1 di superficie 7400 mq in fregio alla SP Fondovalle all'altezza della località Corte di Sopra-Case Cella, dove attualmente sussiste un areale classificato quale zona agricola omogenea E1, oltre a permettere una riduzione della fascia di rispetto di inedificabilità stradale riferita all'infrastruttura viaria principale nel tratto di pertinenza del nuovo ampliamento.


Ritenuto di non evidenziare alcuna osservazione per quest'ultimo punto per ovvie ragioni di competenza, si valuta come in linea di principio l'introduzione di tale ampliamento artigianale-industriale non comporti serie pregiudiziali in punto di sostenibilità ambientale, dato atto che il Comune di Fanano non risulta tra i territori regionali ad impatto elevato sulla qualità dell'aria e che -per quanto la documentazione lascia presumere- non si prevede l'insediamento di una attività comportante un significativo aumento della pressione antropica ambiente.

Pur tuttavia, dalla lettura della relazione tecnica ed illustrativa e del rapporto preliminare di valsat, si riscontra come il quadro delle acque di scarico risulti poco approfondito e rimandi a successive previsioni intellocutorie con Arpae per l'identificazione di "idoneo trattamento appropriato" da imporre alla ditta in insediamento, in quanto la zona appare "priva di fognature pubbliche".

Premesso che per quanto noto, la situazione appare essere diversa, in quanto dagli archivi risulta essere presente una rete fognaria con scarico privo di trattamento attualmente autorizzata a Codesta

Amministrazione Comunale con Determinazione Provincia di Modena n° 512 del 1/12/14 valida fino al 16 novembre 2018, inerente l'agglomerato codificato FAN08-Cella di Trentino e codice regionale AMO0726 "Cella di Trentino" come risulta dalla Delibera Giunta Regionale n° 201 del 22/02/2016 che lo ha recepito in elenco della Tabella 6.

#### Situazione rete fognaria



#### Situazione agglomerati





occorre in tal senso tenere in considerazione che la DGR 9 giugno 2003 n° 1053, al punto 4.5 “scarichi delle reti fognarie in acque superficiali”, paragrafo VI ultimo capoverso, esprime che “resta inteso che i nuovi scarichi degli agglomerati con popolazione compresa tra 50 e 2000 a.e. [...] sin dall’attivazione sono sottoposti a trattamento appropriato [...]”, e che l’agglomerato di Cella di Trentino nel tempo ha, tra l’altro, progressivamente raggiunto condizioni tali da poter essere considerato una singola unità comprendente anche le borgate di Sasso e Case Cella oltre che Corte di Sopra, alla quale si aggiungerà la zona omogenea di cui alla variante in oggetto.

Per tali ragioni, come peraltro comunicato per analoghi ampliamenti e trasformazioni ad altri Comuni della zona collinare-montana della Provincia di Modena, **la variante proposta potrà essere ammessa solo in caso di previsione di trattamento appropriato di secondo livello di adeguamento dell’agglomerato da realizzarsi a cura dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato secondo i tempi indicati dalla vigente normativa**, in accordo con la citata Dgr 1053/2003, da recepire nelle NTA di variante. L’adozione di un trattamento appropriato per nuclei e insediamenti isolati, potrà essere ammesso e temporaneamente autorizzato dalla scrivente solo in presenza di un preciso piano previsionale riferito alla realizzazione del trattamento di cui sopra, in funzione del livello di priorità assegnato ai sensi della DGR 201/2016.

Visto quanto sopra, a codesta Amministrazione Comunale si presenta occasione per adeguare tale agglomerato in accordo con il punto 4 della DGR, valutando anche la possibilità dell’accorpamento con l’agglomerato 9-Trentino, in quanto tecnicamente ed idraulicamente possibile.

L’insediamento della ditta dovrà avvenire nel rispetto dei titoli autorizzativi ambientali e della valutazione di impatto acustico se necessari.

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Arpae  
*Dr. Lorenzo Marchesini*

Il Dirigente Responsabile del Distretto  
*D.ssa Elena Ori*

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa* La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

## Allegato 2

Parere Tecnico ai sensi dell'art.5 LR19/98 – Riduzione del Rischio Sismico



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Classifica 07-04-05 fasc. 2574/2018

Modena, 26/10/2018

### **Oggetto: COMUNE DI FANANO – VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC 39 DEL 26/09/2018 – PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO**

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio");
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- Circolare esplicativa 02 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP.
- Il D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto "Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.".
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009, che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali".
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: Aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione "Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP".

Il Comune di Fanano non ha attualmente realizzato lo studio di Microzonazione sismica di I e II livello.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Fanano, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

### **SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al PRG del Comune di Fanano, assunta agli atti con prot. 37277 del 05/10/2018 (Fasc. 2574) è costituita da una relazione geologica relativa all'area n. 24 Corte di Sopra. La relazione è stata redatta a firma del Dott. Geol. Daniele Sargenti e datata 3 luglio 2018. Lo studio geologico presentato analizza l'idoneità dell'area alla trasformazione da zona agricola a zona produttiva (artigianale/industriale). Il lotto in esame possiede una superficie fondiaria pari a 7,400 mq.

Le cartografie geologiche disponibili in bibliografia (CARG regionale, PTCP provinciale) evidenziano la presenza di un fenomeni gravitativi di natura quiescente a margine dell'area in studio. Nella relazione presentata tali forme di dissesto, unitamente ai limiti formazionali delle unità geologiche, sono stati rielaborati assumendo una

classificazione e distribuzione differente da quella rappresentata negli elaborati del CARG e PTCP.

Le analisi geognostiche, non caratterizzano dal punto di vista geologico-tecnico l'area di studio in quanto nella relazione, il geologo incaricato, fa riferimento ad indagini di repertorio eseguite a monte, esternamente all'ambito, in occasione di altri studi eseguiti a partire dal 1996.

Nella relazione presentata si ipotizza che il substrato costituito dalla Formazione di Monte Venere sia collocato al di sotto di una copertura detritica dello spessore di circa 3 m. Nei primi 3-12 m dal piano campagna il flysch viene descritto come molto alterato.

Mancando indagini geognostiche specifiche sul sito oggetto della presente variante urbanistica, si prescrive che, già in questa fase, debbano essere realizzate indagini dirette volte a caratterizzare, da punto di vista degli spessori e delle caratteristiche meccaniche, le litologie presenti. Il geologo dovrà ovviamente avere cura di investigare l'intero volume significativo dei terreni, interessati dalle future opere, sia planimetricamente sia in termini di profondità.

Dal punto di vista idrogeologico il lotto ricade esternamente alle "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti" (art. 12 B del PTCP 2009 della Provincia di Modena).

La falda acquifera è stata individuata, nel vicino Villaggio Artigianale "La Cella", ad una profondità di circa 3-5 m dal p.c. Si prescrive che siano effettuate valutazioni specifiche sulla profondità della falda, direttamente nel lotto in esame, per meglio definire poi le condizioni di stabilità del versante.

Nella documentazione geologica presentata non sono riportate analisi di stabilità dei versanti interessati dalle future opere. Andranno eseguite opportune analisi di stabilità delle sezioni più significative sia in condizioni statiche che dinamiche, nella configurazione di stato di fatto e di progetto, con la presenza dei sovraccarichi. Si prescrive inoltre, in seguito alle verifiche eseguite dallo scrivente durante un sopralluogo eseguito il 25/10/2018, di indicare, in un apposito elaborato grafico, un'appropriata distanza di sicurezza che le nuove costruzioni dovranno mantenere dai margini più acclivi a valle del lotto.

Nell'ambito oggetto di studio sono state realizzate una 1 registrazione sismica a stazione singola con tecnica passiva (HVSr) ed una acquisizione di sismica attiva con tecnica MASW sono stati determinati i valori delle frequenze di risonanza dei terreni ed il profilo di velocità delle onde di taglio (Vs). Il valore di Vs30 estrapolato da tali indagini risulterebbe pari a 455 m/s., in funzione del quale è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B). La categoria topografica dell'ambito di studio risulta essere la T2 (pendii con inclinazione media > 15°).

Il PTCP vigente, nella Carta del rischio sismico (Tav. 2.2), classifica, la maggior parte dell'ambito di studio, come: "Area potenzialmente soggetta ad amplificazioni per caratteristiche litologiche". In una modesta porzione di valle, dove si ha un aumento dell'acclività del versante, l'ambito ricade nella classe "Area potenzialmente soggetta ad amplificazioni per caratteristiche litologiche e topografiche". In entrambi i casi risultano sufficienti studi ed approfondimenti di II livello per la definizione dei fattori di amplificazione sismica. Successivamente alla definizione degli spessori delle coperture detritiche gli approfondimenti di II livello andranno condotti in conformità alla DGR 2193/2015 quale aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" di cui alla DAL n. 112/2007.

Nella relazione geologica viene riportata una verifica sulle condizioni dell'edificio presente nelle zone limitrofe al lotto in studio indicando e confermando la stabilità generale dell'area indagata. In tale documento si evidenzia infatti che al contorno del sito in oggetto gli edifici non mostrano criticità e possiedono un buon grado di conservazione.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione, successive all'entrata in vigore della DRG 2193/2015, **non documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento e **non ottemperano** quanto previsto dalla DRG 2193/2015.

Pertanto la documentazione geologica della proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: area n. 24 Corte di Sopra, in comune di Fanano, **non è assentibile**.

**Si ritiene che siano necessarie ulteriori e più approfondite indagini ed analisi, per l'area di studio, come precedentemente indicato. Tali integrazioni occorrono per definire con maggiore dettaglio le condizioni di pericolosità geologica e sismica del sito e di valutare le condizioni di stabilità del versante, alla luce delle modificazioni in progetto, al fine di indicare eventuali interventi di stabilizzazione da adottare nelle successive fasi progettuali.**

L'Istruttore Direttivo GATTI ANTONIO

---

Originale Firmato Digitalmente



Provincia  
di Modena

**Atto n. 7 del 10/01/2019**

*Oggetto:* COMUNE DI FANANO. VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC N.39 DEL 26/09/2018, AI SENSI ART. 4 COMMA 4 LR 24/2017. OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 LR 20/2000, PARERE TECNICO AI SENSI ART. 5 LR 19/2008 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, PARERE AMBIENTALE AI SENSI ART. 5 LR20/2000 E ART.12 D.LGS. 152/2006.

Pagina 1 di 1

**ATTO DEL PRESIDENTE**

L'Atto del Presidente n. 7 del 10/01/2019 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 10/01/2019

L'incaricato alla pubblicazione  
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente